

N. xxxx/2023 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA**

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile n. xxxx/2023 R. G. promossa da
omissis S.p.a. (C.F. omissis - P.IVA omissis)

- Appellante- rappresentata e difesa dall' Avv. dall'Avv. omissis del Foro di omissis

CONTRO

BANCA

- Convenuta appellata - rappresentata e difesa dal Prof. Avv. omissis e dall'Avv. omissis entrambi del Foro di omissis

In punto a: appello

Conclusioni di parte appellante:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Modena adito, in funzione di Giudice dell’Appello, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell’impugnata sentenza xxxx/22 (cfr. già ind. all. A) del Giudice di Pace di Modena, depositata in data 21.12.2022 e notificata in data 01 febbraio 2023 presso il domicilio eletto di omissis spa per il decorso del termine breve di impugnazione (cfr. già ind. all. A1):
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore, per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell’assegno di cui alla premessa del presente atto e, per l’effetto, condannarla al pagamento in favore dell’istante della somma complessiva di € 2.300,00, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO, tenuto conto della MAGGIORAZIONE DEL 30% per la NAVIGABILITÀ TELEMATICA DEGLI ATTI DEPOSITATI ai sensi dell’art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 147/2022, OLTRE rimborso spese generali, CPA e IVA. Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento di appello è pari ad € 2.300,00, ricompreso, quindi, nello scaglione fino ad € 5.200,00 ed il valore del contributo unificato, aumentato della metà, che si versa è pari ad € 147,00 (oltre € 27,00 per marca da bollo).

In via istruttoria:

Si insiste in ordine all’ammissione dei seguenti mezzi di prova non ammessi in primo grado ed articolati in atto di citazione:

- a) all’ammissione dell’interrogatorio formale del Legale Rappresentante di **BANCA** sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, in data 19.02.2018, in virtù del rapporto conto corrente bancario presso l’omissis S.p.A., la Compagnia attorea, emetteva, tramite il proprio suddetto Istituto di credito, l’assegno di traenza non trasferibile n. xxxxx - xx di importo pari ad € 2.300,00, beneficiaria sig.ra **BM**?”; 2) “Vero che, l’assegno di traenza non trasferibile n. xxxxxx –xx di importo pari ad € 2.300,00, emesso in favore della beneficiaria sig.ra **BM** veniva incassato fraudolentemente dalla sedicente sig.ra **PM**, presso una filiale di **BANCA**?”; 3) “Vero che, risultando che il predetto titolo era stato incassato da soggetto diverso dal legittimo beneficiario, la omissis spa si trovava costretta a pagare nuovamente il medesimo importo all’effettiva beneficiaria, mediante bonifico bancario (riferimento xxxxxxxx), questa volta regolarmente ricevuto?”; 5) “Vero che, in data 14.09.2017, la omissis spa provvedeva a formulare

alla convenuta espresso invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non ricevendo, tuttavia, alcuna risposta?”;

b) al disporsi richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione, ex art. 213 c.p.c., in particolare: al Comune di Omissis (PE) in ordine alla validità della carta d'identità n. xxxxxx rilasciata in data 15.05.2013 alla sig.ra **MP**; c) qualora ritenuto opportuno dal Giudice, si chiede darsi ingresso a CTU sull'originale dell'assegno n. xxxxxxxx - xx, con sottoposizione del seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminato l'assegno di traenza n. xxxxxx – xx pari ad € 2.300,00, emesso da **BANCA S.p.A.** e compiute le opportune indagini, in particolare esaminandone il supporto cartaceo e comparando la dizione dattiloscritta del nome con tutte le altre (data, importo in cifre e in lettere) ed ivi comprese riproduzioni fotografiche ed ingrandimenti del supporto cartaceo, previa acquisizione dell'originale del titolo presso chi li detiene materialmente, le caratteristiche esteriori dello stesso, evidenziando la tipologia delle alterazioni eventualmente riscontrate e se rilevabili *ictu oculi* secondo la diligenza dell'accorto banchiere”.

Conclusioni parte appellata:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti, In via principale: Respingere nei confronti di **BANCA** le domande tutte formulate da omissis s.p.a. con atto di citazione in appello notificato in data 23/02/2023, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, confermando la sentenza n. xxxxx/2022 resa dal Giudice di Pace di Modena Avv. Omissis in data 28-29/12/2022. In via subordinata: Accertata e dichiarata la responsabilità di omissis s.p.a. quale conditio sine qua non ovvero quale causa concorrente nella determinazione dell'evento dannoso de quo e tenuto altresì conto della responsabilità della banca trattaria, condannare **BANCA** al pagamento del minor importo nella misura massima percentuale del 5% ovvero in quella che verrà ritenuta secondo giustizia.

In via di appello incidentale: In parziale riforma della sentenza n. xxxxx/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Modena Avv. Omissis in data 19-21/12/2022 nella causa civile R.G. n. xxx/2022, condannare omissis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale xxxxxxx, al rimborso in favore di **BANCA** delle spese del giudizio di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014 così come integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 anche del giudizio di appello”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 01/02/2022 la omissis s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Modena **BANCA**, affermando che in data 19/02/2018 emetteva tramite il proprio Istituto di credito, omissis Banca, un assegno circolare non trasferibile di € 2.300,00 a favore di **BMR** la quale ne lamentava la mancata ricezione;

il medesimo titolo, in realtà, veniva incassato in data 10/04/2018 presso una filiale di **BANCA** da altra persona, tal **MP**, e pertanto l'attrice doveva provvedere nuovamente al pagamento del medesimo importo a favore di **BMR**;

per tale motivo l'attrice chiedeva la condanna della convenuta a rifondere l'importo di € 2.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria stante la responsabilità dell'Istituto convenuto avendo lo stesso provveduto al pagamento di un assegno alterato a persona diversa rispetto all'intestataria effettiva;

la banca convenuta, a sua volta, chiedeva il rigetto della domanda avversaria avendo correttamente identificato il presentatore del titolo all'incasso la quale aveva acceso conto corrente presso **BANCA** Filiale di Omissis, non avendo la banca trattaria nello specifico omissis Banca posto alcun diniego al pagamento, non avendo altro onere se non quello di verificare l'identità del presentatore sulla base di un documento di identità integro ed *ictu oculi* non contraffatto e valido;

Il Giudice di Pace di Modena rigettava le istanze istruttorie formulate da parte attrice e ritenendo la causa matura per la decisione Giudice, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con deposito di memorie riepilogative e successivamente tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza n. xxxxx/2022 del 19-21/12/2022 il Giudice di Pace di Modena Avv. omissis rigettava la domanda formulata da parte attrice e compensava integralmente le spese di lite.

Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 23/02/2023 omissis s.p.a. proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma integrale sulla base sostanzialmente di due punti. Innanzitutto, il Giudice di primo grado aveva commesso un errore di diritto in ordine alla falsa/erronea ripartizione dell'onere probatorio, non avendo **BANCA** assolto al proprio onere in secondo luogo avrebbe erroneamente interpretato le prove fornite.

Si costituiva **BANCA**, contestando la legittimità ed i motivi di appello in quanto infondati e proponeva appello incidentale relativamente alla avvenuta compensazione delle spese di lite chiedendo, pertanto che il Giudice di secondo grado condannasse la ricorrente al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Le parti scambiavano note scritte conclusive, nelle quali ribadivano le proprie conclusioni, e in particolare parte convenuta sottolineava che l'originale dell'assegno era stato messo a disposizione del Giudice di Pace ed è stato esibito spontaneamente anche in sede di appello all'udienza del 13/07/2023, dove il Giudice istruttore Dott.ssa Giulia Lucchi ha potuto verificare l'assenza di contraffazioni e la compilazione effettuata mediante microrforatura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, va rilevato che occorre aderire all'indirizzo giurisprudenziale di questo ufficio, peraltro con decisioni emesse per cause analoghe tra le medesime parti del presente giudizio (Trib. Modena Sent. 1139/2023 dott. Masoni e Trib. Modena Sent. 834/2023 del 24.05.23 dott. Bagnoli).

Ciò premesso si precisa che la Suprema Corte con sentenze emesse a Sezioni Unite n. 12477 e 12478 del 21.05.2018, ha risolto il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura contrattuale od oggettiva della responsabilità dell'istituto di credito negoziatore che provvede ad effettuare il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore ex art. 43 comma 2 L.A. Nello specifico le SSUU affermano che nel caso di errore nell'identificazione del legittimato e nel riconoscimento della contraffazione, la responsabilità della banca (sia quella trattaria che quella negoziatrice) deve essere valutata attraverso la verifica dell'uso della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili le disposizioni generali di cui agli artt. 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c. Per tale motivo, nelle suddette ipotesi l'istituto negoziatore è ammesso a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver esso assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale.

Stante la responsabilità contrattuale della banca una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato e quindi dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione alla stessa non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale.

Con una successiva pronuncia poi, la Cassazione ha poi chiarito che *"esula dai parametri cui deve conformarsi la diligenza professionale richiesta al banchiere dall'art. 1176 c.c., comma 2, la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di trattenere di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale"* (cfr. Cass. 17769/2021 e 34107/2019)".

2. Nel caso di specie, **BANCA** ha provato documentalmente di aver identificato il soggetto beneficiario dell'assegno, qualificatosi come **MP**, attraverso la carta di identità e codice fiscale, così come previsto dagli artt. 18 e 19 DL n. 231/2007 (come risulta dal doc. 17 fasc. primo grado parte convenuta), provvedendo addirittura a stipulare contratto di conto corrente, seppure nel medesimo

giorno in cui è stato versato l'assegno, con identificazione in base alla normativa dell'antiriciclaggio e verifica della firma apposta corrispondente allo specimen, di talché alcun rimprovero può esserle mosso sotto questo profilo come confermato dal Giudice di Pace di Modena nella sentenza impugnata.

Quindi **BANCA** non ha pagato ad un nominativo diverso rispetto a quello indicato nel titolo, ma ha provveduto ad effettuare il pagamento al soggetto coincidente con il prenditore dell'assegno e giratario per l'incasso correttamente identificato così come peraltro sostenuto dal Giudice di primo grado.

Nessun obbligo di identificazione con ricorso a due documenti riportanti entrambi la foto può essere imputato a **BANCA** essendo tale ulteriore verifica contenuta in una circolare dell'ABI del 7.05.2021 di portata non precettiva.

Peraltro, a fronte della negoziazione dell'assegno avvenuta in data 10.04.2018, la disponibilità della provvista per la beneficiaria sul conto corrente acceso, avveniva solo dopo sei giorni, ossia il giorno 16.04.2018 e pertanto, vi era tutto il tempo per la **BANCA TRATTARIA**, di verificare la correttezza dei dati indicati nell'assegno circolare (ed alla stessa trasmessi in virtù del *check truncation*) in assenza di ordini contrari da parte della trattaria e/o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Infine, in relazione ai presunti elementi di contraffazione del titolo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che debbano essere rilevabili *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Infatti, con riferimento alle eventuali irregolarità presenti sul titolo, la diligenza ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, C.c. va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 2303/1997), di talché "la responsabilità del banchiere si configura, in particolare, solo ove l'eventuale alterazione o falsificazione sia verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, e sia cioè riscontrabile *ictu oculi* in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. 3, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005, n. 15066)" (cfr. Cass. 17769/2021 e 16332/2016; Cass. 19 giugno 2018, n. 16178).

3. Come emerge dalla copia del titolo esibita nel giudizio di primo grado (doc. 2 fasc. attrice), può rilevarsi che lo stesso pare perfettamente integro e non contraffatto, compilato con le cifre e lettere oltre al nome del beneficiario mediante anche la "microforatura", riportando altresì il Codice Data Matrix correttamente posto a sinistra del fronte-titolo, obbligatoriamente previsto per tutti gli assegni bancari, che presenta i corretti requisiti specifici come da circolare ABI ("su sfondo bianco che rispetti le seguenti caratteristiche: • misura standard di 13 mm x 13 mm, più un margine di colore bianco di almeno 2 millimetri per ogni lato").

In relazione alla deduzione di parte appellante relativa alla mancata verifica da parte di **BANCA** del Codice Data Matrix è possibile affermare che, comparando due assegni (doc. 1 e 2 fasc. parte attrice di primo grado), presentano entrambi un codice data matrix le cui caratteristiche non si discostano, in modo evidente, dalle prescrizioni della circolare ABI suddetta, sia per le dimensioni che per l'inserimento in un quadrato bianco. Per tale motivo l'eventuale alterazione era di difficile percezione anche utilizzando la diligenza del banchiere medio non potendo, la valutazione, essere estesa sino a pretendere un controllo sofisticato con l'utilizzo di macchinari e/o applicazioni non previste dalle norme di legge.

Emerge, quindi pacificamente, che la verifica da parte di **BANCA** dei requisiti formali del titolo si è mantenuta nei limiti della diligenza media ex art. 1176, capoverso, c.c.

Peraltro, l'originale del titolo è stato messo a disposizione sia del Giudice di primo grado che a quello del secondo grado, per l'esame diretto sebbene, in base all'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia

emanato ai sensi della Legge n. 106 del 12/07/2011, **BANCA** fosse obbligata a conservare l'assegno per un massimo di 6 mesi.

Per i motivi sopra indicati non si ravvisa alcuna responsabilità in capo alla **BANCA** in ordine ai fatti per cui è causa, avendo la banca correttamente identificato la cliente a norma di legge e negoziato il titolo in assenza di diniego di autorizzazione da parte della banca emittente.

L'appello principale è, pertanto, infondato e come tale va respinto;

4.L'appello incidentale formulato da parte convenuta appellata **BANCA** relativamente alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio è, invece, fondato.

L'art. 91, co.1°, C.p.c. impone al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio della parte vittoriosa.

L'art. 92, co. 2°, C.p.c., nel testo ora vigente, derivante dalla sostituzione disposta dall'art. 13 del DL n°132/14, convertito nella legge n°162/14 e dalla integrazione imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n°77 del 19 aprile 2018, consente al giudice in alternativa di disporre la compensazione delle spese, ma unicamente nei seguenti casi:

- reciproca soccombenza;
- assoluta novità della questione trattata;
- mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
- altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Nessuna di tali ipotesi poteva dirsi ricorrente nella specie, ove le doglianze di parte attrice sono state integralmente rigettate.

Ne consegue che il primo giudice avrebbe dovuto regolare le spese secondo la regola generale della soccombenza fissata dall'art. 91 co.1° C.p.c., considerando l'odierna appellante parte integralmente vittoriosa.

Pertanto, in accoglimento integrale dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza in punto spese, va disposta la condanna della omissis S.p.a. al rimborso delle spese sostenute per il primo grado di giudizio.

La relativa liquidazione si dispone nella misura corrispondente ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale della tabella allegata al DM 55 del 2014, in relazione a causa di valore ricompresa tra i 1.100,00 ed i 5.200,00 determinato in ragione del valore della causa;

- Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione viene comunque disposta applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, - esclusa la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2) delle tabelle allegate al DM 147 del 2022., in relazione a detto valore.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da omissis S.p.a. con atto di citazione del 27/2/2023; conferma nel resto l'impugnata sentenza n° n. xxxx/2022 del 19-21/12/2022 il Giudice di Pace di Modena Avv. Nicoletta Maccaferri;

in accoglimento dell'appello incidentale formulato da **BANCA**, dichiara tenuta e condanna omissis S.p.a. al rimborso delle spese processuali sopportate da **BANCA SPA** per il primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 913,00 per compensi, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge;

dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre anticipazioni per € 147,00, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 115/2002 e dell'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.

Così è deciso in Modena, il giorno 18/7/2024, e contestualmente depositato nel sistema telematico.

Il Giudice

(Dr. G. Pagliani)

EX PARTE